

(N. 584)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, DE CINQUE, BERLANDA, TRIGLIA, PADULA, RUBBI, BALDI, SANTALCO, BERNASSOLA, VETTORI e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1984

Disposizioni modificative in materia di imposte sulle successioni e donazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Una revisione della disciplina delle imposte successorie, per effetto della alterata pressione fiscale oggi esistente, deve ritenersi ormai improcrastinabile.

Come è noto, le aliquote per determinare le imposte di successione sono state determinate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972 e prevedevano sino al 1975, sul valore globale dell'asse ereditario netto, fino a 20 milioni, un'esenzione totale; per gli scaglioni successivi, aliquote progressive con un minimo del 3 per cento per lo scaglione da 20 a 50 milioni ed un massimo del 31 per cento per lo scaglione oltre il miliardo.

Con la legge del 2 dicembre 1975, n. 576, dal titolo « Disposizioni in materia di imposta sui redditi e sulle successioni », il *plafond* di 20 milioni, per la esenzione dall'imposta sul valore globale netto, è stato elevato a 30 milioni ed è stata altresì ritoc-

cata, in maniera certo non incisiva, la curva delle aliquote.

Tale situazione anacronistica determina la necessità di rivedere la scala delle aliquote, soprattutto al fine di annullare l'aumento della pressione fiscale per effetto dell'inflazione che, pur in presenza di un identico valore reale del bene, fa scattare aliquote sempre più pesanti.

Per quantificare l'incremento di valore che i terreni hanno subito per effetto dell'inflazione è opportuno preliminarmente osservare che tale incremento nel periodo di riferimento (1975-1983) è stato di gran lunga superiore al tasso inflazionistico considerato anche che il terreno è ritenuto un eccellente bene rifugio; il fenomeno inflattivo, infatti, determina un sempre maggiore interesse per l'acquisto di terreni coinvolgendo in misura crescente fasce di cittadini ed operatori economici estranei al settore agricolo.

Mentre non esistono difficoltà per quantificare l'evoluzione dell'inflazione dal 1975 ad oggi, che viene determinata periodicamente dall'ISTAT, maggiori difficoltà esistono per valutare l'indice che quantifica l'incremento di valore dei terreni.

È noto, infatti, che il costo della vita (base 100 per il 1975) è salito a 346 (settembre 1983).

Meno agevole risulta la quantificazione dell'incremento dei valori dei terreni, ma un dato di orientamento obiettivo e largamente attendibile viene offerto dai valori agricoli medi determinati dagli UTE ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Nel Veneto, ad esempio, provincia di Verona, per le colture più rappresentative l'UTE ha fissato i seguenti valori (in migliaia di lire):

1975	1983
—	—
Prato	
L. 4.120 - indice 100	L. 23.500 - indice 570
Vigneto	
L. 7.960 - indice 100	L. 48.150 - indice 604
Frutteto	
L. 13.500 - indice 100	L. 63.150 - indice 467

Siamo di fronte a valori che, per effetto dei denunciati inconvenienti, nella quasi totalità dei casi sono più che quadruplicati, tralasciando delle realtà che interessano talune province del Trentino-Alto Adige nelle quali si è di fronte a valori decuplicati.

Pur volendo sottostimare i prezzi dei terreni al 1983 si può facilmente affermare che l'indice attuale è pari a 400 e cioè che i valori dei terreni nel lasso di tempo considerato si sono quadruplicati.

Per mantenere la stessa incidenza fiscale fissata dalla legge n. 576 nel 1975 si può operare, lasciando inalterata la scala delle aliquote, sugli scaglioni di reddito rivalutandoli per il coefficiente 4.

La scala delle aliquote risulta modificata come indicata nell'articolo 1.

Inoltre, onde favorire quei soggetti che ricevono in eredità fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, e li utilizzano quali beni strumentali per l'esercizio dell'impresa agricola, l'articolo 2 prevede un trattamento agevolato nei loro confronti fissando una riduzione del 50 per cento da operarsi sulla imposta globalmente dovuta, a condizione che abbiano la qualifica di coltivatore diretto o di agricoltore a titolo principale secondo la vigente legislazione.

Analoga riduzione (50 per cento) viene prevista per gli eredi, indipendentemente dalla loro qualifica, nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività agricola sui terreni caduti in successione, con l'impegno di non dividere e non mutare la destinazione dei terreni agricoli per almeno un decennio. Tale agevolazione è chiaramente finalizzata ad ovviare al fenomeno della eccessiva frammentazione dei terreni agricoli che incide negativamente sulla economia delle gestioni agricole.

Le suddette disposizioni agevolative sono applicabili per le successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle.

L'articolo 3, per esigenze di coordinamento con le nuove disposizioni, prevede la soppressione dell'articolo 33 della legge n. 576 del 1975.

Con l'articolo 4 viene prevista una modifica del sistema di valutazione per i terreni agricoli, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Attualmente l'Amministrazione finanziaria attribuisce, ai beni caduti in successione, il valore di mercato in comune commercio. Si osserva in proposito che la massa dei terreni oggetto di compravendita annualmente è pari all'1 per cento circa di quella complessiva. Attribuire ai trasferimenti a titolo gratuito, successorio e divisionale, il medesimo livello di valore che si realizza con quelli a titolo oneroso induce spesso l'organo accertatore in errori che concretizzano talvolta veri e propri abusi atteso, tra l'altro, l'interesse dei comuni.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'altra parte il mercato fondiario è imperfetto per la sua scarsa trasparenza. Fattori affettivi talvolta, la maggior forza contrattuale dell'uno e dell'altro contraente, fanno sì che il prezzo di mercato si stabilisca tra minimi e massimi che si discostano entro limiti che sovente sono notevolmente distanti.

In questa situazione la stima diretta è difficile e crea difficoltà nell'accertamento e un contenzioso che in questi ultimi anni è andato sempre crescendo.

L'introduzione del sistema automatico di valutazione sulla base di valori predeterminati dal catasto assume particolare rilevanza ai suddetti fini, specie in relazione alla nuova revisione degli estimi.

I criteri di valutazione automatica applicati sino al 1972 hanno dato risultati più che soddisfacenti eliminando, nella quasi totalità dei casi, le procedure contenziose.

L'articolo 5, infine, disciplina più compiutamente l'ambito di applicazione della norma di esonero dall'imposta successoria, di cui al vigente articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

La disposizione modificativa è intesa a definire esaurientemente l'oggetto della norma agevolativa e, nello stesso tempo, ad includere nel trattamento di favore i boschi situati in terreni collinari per i quali, al pari dei territori montani, sussistono validi motivi per incentivare l'attività di forestazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale dell'asse ereditario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado	Altri soggetti
oltre 4 fino a 8	—	—	—	3
oltre 8 fino a 14	—	—	3	4
oltre 14 fino a 20	—	3	4	6
oltre 20 fino a 60	—	5	7	10
oltre 60 fino a 120	—	8	11	15
oltre 120 fino a 200	3	9	12	17
oltre 200 fino a 400	5	11	15	20
oltre 400 fino a 700	8	12	17	22
oltre 700 fino a 1.000	11	14	19	24
oltre 1.000 fino a 1.400	15	15	20	25
oltre 1.400 fino a 2.000	19	16	21	26
oltre 2.000 fino a 2.800	23	17	22	27
oltre 2.800 fino a 4.000	27	18	23	28
oltre 4.000	31	19	24	29

Art. 2.

Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa ai fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, è ridotta del 50 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti a favore di agricoltori a titolo principale e coltivatori diretti, alle condizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modifiche. Il beneficio predetto è esteso agli eredi che dichiarino, nella denuncia di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio producano apposita certificazione.

La riduzione d'imposta di cui al comma precedente si applica, in ogni caso, agli eredi che mantengano indiviso il terreno agricolo e non ne mutino la destinazione agricola prima che siano decorsi dieci anni dalla data di apertura della successione.

L'inosservanza delle condizioni di cui ai precedenti commi determina la corresponsione dell'imposta nella misura ordinaria e di una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Art. 3.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è soppresso.

Art. 4.

I fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti per successioni apertesi e donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento se il valore dichiarato risulta determinato moltiplicando le tariffe di reddito dominicale catastale per appositi coefficienti stabiliti, ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Gli interessati possono richiedere, nella denuncia di successione o nell'atto di dona-

zione, che la tassazione sia effettuata sul valore venale secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano per la valutazione delle aree fabbricabili.

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorati in territori montani o collinari sotto la sorveglianza dell'autorità forestale secondo la vigente legislazione, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni ».